

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
 Tel. 079/799046 fax 079/799288
 P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 46	OGGETTO:
Del 08/10/2020	

AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022, DOTAZIONE ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE.
--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **otto** del mese di **ottobre** alle ore **17,45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi si è svolta la Giunta comunale, con la partecipazione dei signori:"

Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas
Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Antonio Ara**.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2020 è stato approvato il Rendiconto 2019;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

- 1. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- 2. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali);

DATO ATTO che l'articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevede che:

- l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente sia il quinquennio precedente e non più il triennio;
- ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020/2022;

RICHIAMATE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i

piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

ATTESO che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico";

ATTESO che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

RILEVATO CHE:

- il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
- le norme che fissano le capacità assunzionali degli enti regionali e locali in relazione ai risparmi derivanti dalle cessazioni, quindi sulla base del c.d. turnover, non sono abrogate dall'enovità introdotte dall'articolo 33 del DL 34/2109 e dai suoi provvedimenti attuativi; con le previsioni dettate da questo provvedimento si aggiungono capacità assunzionali per gli enti c.d. virtuosi e si obbligano le altre amministrazioni a non peggiorare il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti o a migliorarlo;
- valgono le medesime considerazioni relativamente all'utilizzazione della spesa per le ssunzini flessibili, con particolare riferimento al tetto. Sulla scorta del parere della sezione autonomie n.15/2018

della Corte dei Conti che riprende e sviluppa le indicazioni contenute nella deliberazione 1/2017, "nella ipotesi di spesa storica irrisoria, inidonea a fungere da base per il calcolo del limite di spesa, gli enti di piccole dimensioni, ottemperanti degli obblighi di riduzione della spesa del personale, possono procedere ad assunzioni flessibili, purché motivata dall'effettiva necessità di garantire servizi essenziali";

CONSIDERATO DUNQUE:

- che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al **18,29 %**, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella.1;

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *"Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore"*;

CONSIDERATO ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 in data 28/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022."*;

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al **18,29 %**, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

RILEVATO CHE secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

ACCERTATO CHE:

- per il 2020 il tetto massimo della spesa di personale è parametrato alla percentuale indicata nella Tabella 1 di cui all'articolo 4 comma 1, che per il Comune di Anela, considerato che è ricompreso fra gli enti c.d. "virtuosi", è parametrato al valore percentuale 29,50%, posto che i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 anche in deroga agli incrementi percentuali previsti dal DM 17 marzo 2020, fermo restando il limite del parametro soglia dell'art.4 comma 1, i piani di fabbisogno e il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio certificati dall'organo di revisione;
- il limite di spesa di personale, anno 2008 per gli enti non soggetti al patto previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" è pari a **€.354.137,12**;
- il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non è determinabile in quanto non sono state utilizzate forme di lavoro flessibile, e pertanto si rimanda alla giurisprudenza in merito;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale nel 2008 è superiore alla spesa di personale di cui al c.562 – art. 1 – L.296/2006 in sede previsionale, e la spesa di personale per il triennio 2020-2022 si mantiene in diminuzione rispetto al 2008, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

PRESO ATTO CHE la spesa di personale per il triennio 2020-2022 di cui al c.557, art. 1 della L.292/2006, dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Dm attuativo del 17.3.2020, rimane contenuta rispetto al 2008 e comunque al di sotto del parametro di virtuosità;

EVIDENZIATO che attualmente l'Amministrazione continua a registrare una importante diminuzione e carenza di organico, dovuta al pensionamento di due operai nel corso del 2016-2017, in istruttore direttivo amministrativo nel 2018, cui vanno aggiunte le dimissioni presentate nel 2019 da parte dell'istruttore amministrativo di vigilanza e da parte del Ragioniere, ed al prossimo pensionamento di un istruttore amministrativo tributario il primo ottobre dell'anno corrente, e che per tali motivazioni, si rende necessario individuare soluzioni alternative per garantire la funzionalità minima necessaria dei servizi e la continuità delle attività e delle funzioni di competenza, che risultano di centrale importanza per la corretta gestione dell'assetto organizzativo dell'Ente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende apportare un ulteriore modifica al documento di programmazione del personale rimodulando la consistenza del personale in relazione alle effettive esigenze e per effettuare le assunzioni rispetto ai reali fabbisogni nell'ambito del potenziale limite finanziario, prevedendo la possibilità di reperire personale anche a tempo determinato mediante l'utilizzo di personale di altri Enti, in particolare l'impiego di un istruttore tributario nelle more del completamento delle procedure concorsuali già avviate per la copertura di un collaboratore tecnico B3 e di un istruttore direttivo amministrativo;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022, della dotazione organica e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 e delle norme inerenti il calcolo delle capacità assunzionali definite dall'art. 33 del DL 34/2019;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49 e quello di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.153 c.4 del D.Lgs. n.267/2000;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni riportate in premessa che si riprendono integralmente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 1) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020 che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di prendere atto:**
 - a. che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale sul rapporto con le entrate correnti;
 - b. che l'Amministrazione rientra nei parametri previsti nella Tabella 1 di cui all'art.4 comma 1 del DM 17/03/2020 c.d. Enti virtuosi;
- 3) **di aggiornare** la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa del personale previsti dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006;
- 4) **di autorizzare** per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 5) **di approvare** il piano occupazionale per il triennio 2020/2022, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- 6) **da dare atto che** l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, e che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 7) **di disporre** che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta concluso l'iter di approvazione venga inserito nel DUP;
- 8) **di dare atto** che il programma assunzionale è compatibile con l'ammontare equivalente delle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico;
- 9) **di precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 10) **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonio Ara

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 01/10/2020

Il Responsabile del Servizio Amm.vo

F.to Dr. Francesco Sale

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data 01/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Digitalmente Dr. Sebastiano Soro

La presente deliberazione è Affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 gg. dal **14-10-2020** al **29/10/2020**
Anela, **14-10-2020**.

Il Dipendente incaricato

F.to Antonio Pintore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 14/10/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno **08/10/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data 14/10/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 14/10/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara